

## **CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI**

### **0. PREMESSA**

F.Ili Marzi S.r.l. (di seguito "Azienda") considera i propri fornitori partner strategici nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e nella salvaguardia dei valori etici che ne guidano l'operato. Il presente Codice di Condotta definisce i requisiti minimi che tutti i fornitori di F.Ili Marzi S.r.l. sono tenuti a rispettare per poter instaurare o mantenere un rapporto commerciale con l'Azienda. I fornitori si impegnano a rispettare tali requisiti e ad esigerli, a loro volta, dai propri subfornitori e partner nella misura in cui ciò risulti applicabile. La violazione del presente Codice di Condotta conferisce a F.Ili Marzi S.r.l. il diritto di richiedere l'adozione di misure correttive e, qualora la violazione sia grave o reiterata, di risolvere il contratto commerciale in essere.

### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Codice di Condotta si applica a tutti i soggetti — persone fisiche o giuridiche — che intrattengono un rapporto commerciale con F.Ili Marzi S.r.l. in qualità di fornitori di prodotti, servizi o processi, indipendentemente dalla durata o dal valore del contratto. L'Azienda si riserva il diritto di estendere i requisiti del presente Codice di Condotta ai subfornitori dei propri fornitori, ove ritenuto necessario in ragione del rischio etico o della rilevanza della fornitura.

### **2. REQUISITI LEGALI E CONFORMITÀ NORMATIVA**

I fornitori di F.Ili Marzi S.r.l. sono tenuti a operare nel pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni applicabili nel territorio in cui operano, con particolare riferimento alla normativa italiana ed europea. In particolare, i fornitori devono:

- Disporre di tutte le autorizzazioni, licenze e iscrizioni richieste dalla normativa vigente per l'esercizio della propria attività
- Rispettare la normativa fiscale e contributiva applicabile
- Adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro, sicurezza e ambiente
- Garantire la regolarità contributiva (DURC in regola, ove applicabile)

### **3. STANDARD LAVORATIVI E RESPONSABILITÀ SOCIALE**

#### **3.1 Retribuzione e orario di lavoro**

I fornitori sono tenuti a corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione adeguata, almeno pari ai minimi previsti dal contratto collettivo applicabile nel settore di riferimento, e a versare regolarmente i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. Il pagamento deve avvenire con cadenza almeno mensile. Gli straordinari devono essere retribuiti secondo le maggiorazioni previste dalla legge e dal contratto collettivo applicabile. È vietato applicare trattenute sullo stipendio per ragioni disciplinari. L'orario di lavoro deve essere conforme alla normativa italiana ed europea vigente. Il numero massimo di ore settimanali, inclusi gli straordinari, deve rispettare i limiti di legge. I dipendenti hanno diritto a un giorno di riposo ogni sette giorni e ai periodi di riposo giornalieri previsti dalla legge.

#### **3.2 Salute e sicurezza sul lavoro**

I fornitori devono garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre, in conformità alla normativa vigente. Sono tenuti a:

- Adottare le misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza
- Formare adeguatamente il personale sui rischi specifici del proprio settore
- Mantenere aggiornata la documentazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza
- Fornire e garantire l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati

**3.3 Divieto di lavoro minorile**

È severamente vietato il ricorso al lavoro di soggetti che non abbiano compiuto i 16 anni di età. Per attività che possano compromettere la salute fisica, morale o mentale, o la sicurezza del lavoratore, è richiesta l'età minima di 18 anni, in conformità alla normativa italiana (L. 977/1967 e s.m.i.).

**3.4 Divieto di discriminazione**

I fornitori si impegnano a garantire pari opportunità e trattamento equo a tutti i propri dipendenti, senza discriminazioni di alcun genere. È vietata qualsiasi discriminazione basata su sesso, etnia, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, opinione politica, appartenenza sindacale, nazionalità, identità di genere o origine sociale, in tutte le fasi del rapporto di lavoro.

**3.5 Libertà sindacale**

I fornitori riconoscono e rispettano il diritto dei propri dipendenti di aderire liberamente a organizzazioni sindacali e di esercitare i diritti di contrattazione collettiva previsti dalla legge, senza discriminazioni o ritorsioni.

**3.6 Divieto di lavoro irregolare**

I fornitori sono tenuti a conformarsi alla normativa in materia di lavoro regolare, garantendo che tutti i propri dipendenti siano assunti e retribuiti in conformità alla legge. È vietato il ricorso a lavoro sommerso, irregolare o comunque non conforme alle disposizioni normative applicabili.

**3.7 Divieto assoluto di subappalto e ricorso a terzi**

È fatto espresso e inderogabile divieto al Fornitore di affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle attività oggetto del rapporto commerciale con F.Ili Marzi S.r.l., nonché di ricorrere a qualsiasi forma di subappalto, esternalizzazione, cessione del contratto o altra forma di delega a soggetti terzi. Il Fornitore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni contrattuali con propria organizzazione e mezzi, assumendone piena ed esclusiva responsabilità. Il Fornitore si impegna altresì a non coinvolgere, a qualsiasi titolo, soggetti terzi nell'esecuzione delle attività, neppure in forma occasionale o accessoria. Qualsiasi violazione del presente divieto sarà considerata grave inadempimento contrattuale e potrà comportare l'immediata risoluzione del rapporto commerciale, fatto salvo il diritto di F.Ili Marzi S.r.l. al risarcimento degli eventuali danni.

**4. TUTELA AMBIENTALE**

F.Ili Marzi S.r.l. è impegnata nella tutela dell'ambiente e si aspetta che i propri fornitori condividano tale impegno, adottando comportamenti responsabili lungo tutta la catena di fornitura. I fornitori sono tenuti a:

- Rispettare tutta la normativa ambientale applicabile in Italia (D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale e successive modifiche)
- Ottenere e mantenere aggiornate tutte le autorizzazioni ambientali richieste per l'esercizio della propria attività
- Adottare misure concrete per ridurre l'impatto ambientale della propria attività (riduzione emissioni, gestione rifiuti, efficienza energetica)
- Comunicare tempestivamente a F.Ili Marzi S.r.l. qualsiasi incidente ambientale rilevante che possa avere impatto sulla fornitura

F.Ili Marzi S.r.l. si riserva di verificare il rispetto dei requisiti ambientali nell'ambito delle attività di audit previste dal successivo art. 8.

## **5. INTEGRITÀ PROFESSIONALE E ANTICORRUZIONE**

### **5.1 Divieto di corruzione e traffico di influenze illecite**

I fornitori di F.Ili Marzi S.r.l. adottano una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione in tutte le sue forme. È vietato, direttamente o indirettamente, offrire, promettere, dare o ricevere denaro, beni o altri vantaggi a pubblici funzionari, dipendenti di F.Ili Marzi S.r.l. o a qualsiasi altro soggetto, al fine di influenzarne le decisioni o ottenere vantaggi indebiti. I fornitori si impegnano ad adottare procedure interne idonee a prevenire, rilevare e sanzionare qualsiasi condotta riconducibile alla corruzione, al traffico di influenze illecite o ad altri reati contro la pubblica amministrazione.

### **5.2 Prevenzione dei conflitti di interesse**

I fornitori si impegnano a segnalare tempestivamente a F.Ili Marzi S.r.l. qualsiasi situazione che possa configurare un conflitto di interesse — reale o potenziale — nell'ambito del rapporto commerciale instaurato, e ad astenersi da decisioni o azioni che possano compromettere la propria imparzialità.

### **5.3 Antiriciclaggio**

I fornitori si impegnano a non porre in essere, favorire o consentire operazioni che possano configurare il reato di riciclaggio o autoriciclaggio di denaro di provenienza illecita. I fornitori garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari e la correttezza delle transazioni commerciali con F.Ili Marzi S.r.l.

### **5.4 Rispetto della concorrenza**

I fornitori si impegnano a rispettare la normativa in materia di concorrenza applicabile, astenendosi da intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante, pratiche di cartello o qualsiasi altro accordo illecito tra concorrenti.

### **5.5 Trasparenza e veridicità delle informazioni**

I fornitori si impegnano a fornire a F.Ili Marzi S.r.l. informazioni chiare, veritiere e complete riguardo alla propria struttura societaria, ai siti produttivi, alle caratteristiche dei beni o servizi forniti, alle certificazioni possedute e a qualsiasi altra informazione rilevante per il rapporto commerciale.

## **6. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI**

I fornitori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni non pubbliche di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto con F.Ili Marzi S.r.l., incluse informazioni commerciali, tecniche, finanziarie, strategiche o relative a terzi. Tale obbligo perdura anche successivamente alla cessazione del rapporto commerciale. Il trattamento di eventuali dati personali comunicati nell'ambito del rapporto commerciale deve avvenire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Qualora sia necessario uno scambio di informazioni riservate di particolare rilievo, le parti potranno sottoscrivere un accordo di riservatezza specifico (NDA).

## **7. SALVAGUARDIA DEI BENI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

I fornitori si impegnano a salvaguardare i beni materiali e immateriali di F.Ili Marzi S.r.l. di cui vengano eventualmente in possesso nell'esercizio del rapporto commerciale. In particolare, sono tenuti a:

- Rispettare i diritti di proprietà intellettuale di F.Ili Marzi S.r.l. (marchi, brevetti, know-how, disegni e modelli)
- Non cedere, riprodurre o utilizzare tali beni per finalità diverse da quelle pattuite
- Adottare misure idonee a prevenire la contraffazione dei prodotti di F.Ili Marzi S.r.l.
- Restituire o distruggere, a richiesta, qualsiasi materiale riservato ricevuto al termine del rapporto

## **8. DIRITTO DI AUDIT E VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

F.Ili Marzi S.r.l. si riserva il diritto di verificare il rispetto del presente Codice di Condotta da parte dei propri fornitori, mediante:

- Richiesta di documentazione (certificazioni, DVR, DURC, documentazione ambientale, ecc.)
- Questionari di autovalutazione
- Audit in loco, previa comunicazione con ragionevole preavviso
- Verifica tramite terzi incaricati da F.Ili Marzi S.r.l.

I fornitori si impegnano a collaborare attivamente con F.Ili Marzi S.r.l. in occasione delle verifiche e a fornire tutta la documentazione richiesta entro i termini concordati. In caso di esito negativo dell'audit, il fornitore dovrà predisporre un piano di azione correttiva entro 30 giorni. F.Ili Marzi S.r.l. si riserva di sospendere o risolvere il rapporto commerciale qualora le non conformità non vengano sanate nei termini concordati.

## **9. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE**

La violazione del presente Codice di Condotta, a seconda della sua gravità, può comportare:

- Richiesta formale di adozione di misure correttive entro un termine definito
- Sospensione delle forniture o degli ordini in corso
- Esclusione dall'albo fornitori di F.Ili Marzi S.r.l.
- Risoluzione del contratto commerciale per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
- Richiesta di risarcimento danni, ove applicabile

F.Ili Marzi S.r.l. valuterà caso per caso la gravità della violazione e le misure da adottare, tenendo conto della natura dell'inadempimento, della buona fede del fornitore e della tempestività nell'adozione di misure correttive.

## **10. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Codice di Condotta viene trasmesso a tutti i fornitori di F.Ili Marzi S.r.l. all'avvio del rapporto commerciale. Il fornitore è tenuto a prenderne visione, accettarne i contenuti e, ove richiesto, sottoscriverne l'apposita dichiarazione di accettazione. Il Codice di Condotta è soggetto a revisione periodica da parte di F.Ili Marzi S.r.l. La versione aggiornata viene comunicata ai fornitori e sostituisce integralmente le precedenti. Il fornitore che non concordi con le modifiche introdotte è tenuto a dare comunicazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento della nuova versione. Per qualsiasi richiesta di chiarimento in merito al presente Codice, i fornitori possono rivolgersi a F.Ili Marzi S.r.l. tramite i recapiti ufficiali indicati nel contratto.

## **11. RICONOSCIMENTO**

Il sottoscritto Fornitore dichiara di aver ricevuto e preso visione del presente Codice di Condotta e di accettarne i contenuti.

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome del Fornitore: \_\_\_\_\_

Nome e qualifica del rappresentante del Fornitore: \_\_\_\_\_

Firma del rappresentante del Fornitore: \_\_\_\_\_

Timbro ufficiale (se applicabile): \_\_\_\_\_